Ministero della Cultura

Parco Archeologico di Pompei

Contratto per la commissione dell'opera d'arte dal titolo temporaneo

"Pompeii Threnody"

Codice Identificativo Gara **(C.I.G.)** B630BFAB92

tra

Il dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel, nato a Weingarten (DEU), il 24/06/1981, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **Parco Archeologico di Pompei** (C. F. 90083400631), che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale (di seguito, per brevità, "*Ente committente"*),

e

il signor **Ceryth Wyn Evans** (di seguito, per brevità, "*Artista*").

Premesso che

a) il Parco Archeologico nel dicembre 2020 ha dato avvio al progetto Pompeii Commitment. Archaological Matters, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione prot. 49/19/19_SP del 19.12.2019, d'ora innanzi indicato per brevità "il Progetto";

b) il Progetto è finalizzato alla creazione di un programma quadriennale di arte contemporanea presso il Parco Archeologico con l'obiettivo di permettere e favorire l'utilizzo di "materie archeologiche" pompeiane per la commissione, il concepimento, la produzione di nuove opere d'arte che andranno a costituire una collezione pubblica di opere e documenti frutto dell'interazione fra patrimonio/materia archeologica di Pompei e creatività contemporanea, contribuendo così a valorizzare in ambito internazionale sia l'attività degli artisti contemporanei, sia Pompei e gli altri siti che afferiscono al Parco;

c) il Progetto ha dunque come obiettivo principale la generazione di un patrimonio culturale pubblico, attraverso la costituzione di una collezione permanente di opere d'arte contemporanea del Parco Archeologico;

d) nell'ambito del Progetto il curatore scientifico, dott. Andrea Viliani, con relazione acquisita agli atti con prot. del 10690 del 03.10.2024, ha proposto l'acquisizione dell'opera dell'artista Ceryth Wyn Evans, un'installazione ambientale *site specific* appositamente concepita e realizzata da quest'ultimo per il Progetto;

e) con nota prot. 10853 dell'08.10.2024 è stata nominata Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 36/2023, la dott.ssa Silvia Martina Bertesago, già Responsabile Unico del Progetto *Pompeii Commitment, Archaeological Matters* (cfr. nota prot. 6066 del 20.07.2020);

f) il Parco Archeologico di Pompei intende commissionare la realizzazione dell'Opera nei limiti di quanto pattuito nel presente atto;

g) l'Artista, per parte sua, si è dichiarato disponibile a realizzare l'Opera a condizione che gli sia riconosciuta ampia libertà di organizzazione del lavoro e di espressione artistica, con i soli vincoli derivanti da eventuali ragioni di tutela del patrimonio culturale materiale afferente all'Ente;

h) Il Madre – Museo di arte contemporanea Donnaregina ha rilasciato il parere di congruità sul valore dell'Opera prot. 13687 del 04 .12.2024;

h) l'Ente committente ha affidato all'Artista la commissione dell'opera, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b), del D.lgs. 36/2023, con decreto n. del 33 dell'11.2.2025.

Tutto ciò premesso

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – **Premesse ed allegati**.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse e la

documentazione qui di seguito elencata:

a) la Scheda tecnica e la Sinossi dell'opera (All. 1);

b) il Cronoprogramma (contenente il piano di realizzazione dell'opera, all. 2);

c) il Protocollo di Legalità sottoscritto tra l'Amministrazione e l'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli in data 05 novembre 2007;

Articolo 2 - Legge applicabile al contratto

Le parti dichiarano di scegliere quale normativa applicabile al contratto ed alle obbligazioni dallo stesso nascenti quella dello Stato Italiano, alla quale fanno integrale rinvio per quanto non espressamente disposto nel presente contratto.

Articolo 3 – Oggetto

L'Ente committente, nell'ambito del Progetto di arte contemporanea *Pompeii Commitment, Archaeological Matters*, commissiona all'Artista l'opera d'arte dal titolo "*Pompeii Threnody*", consistente in un'installazione ambientale site specific da posizionare all'Antiquarium di Boscoreale, corrispondente al soggetto e alle caratteristiche descritte nella scheda tecnica allegata al presente contratto

Articolo 4 – Corrispettivo. Modalità di pagamento.

4.1 Il corrispettivo a favore dell'Artista è pattuito in complessivi euro 150.000,00 (centocinquantamila//00), ed è comprensivo di ogni spesa che l'Artista dovesse sostenere per l'espletamento della propria attività, nessuno esclusa, ivi comprese le spese "collaterali" che l'Artista dovrà sostenere per la realizzazione dell'opera quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di fornitura di materiale e/o del noleggio di apparecchiature, di produzione e post produzione, le spese di trasporto, di viaggio, di vitto e di alloggio, il costo per le prestazioni di terzi e per la cessione di diritti.

Non è invece compresa nel suddetto corrispettivo, e resta ad esclusivo carico

dell'Ente committente:

a) l'organizzazione necessaria a garantire la vigilanza e la custodia delle aree archeologiche durante la esecuzione di tutte le attività connesse alla produzione e alla installazione dell'opera;

b) le attività di montaggio e allestimento dell'opera. Ai fini dell'individuazione dell'allestimento, si specifica che 'esposizione avrà tre parti:

1) Il neon, installato (sospeso dal soffitto nell'angolo sinistro) nella "Sala Di Civita" al primo piano;

2) le fotoincisioni (circa 12) degli alberi carbonizzati, saranno installate sulle pareti della sala che precede quella di Civita;

3) le due lampade dorate a forma di palma degli anni '70 (che non fanno parte della commissione ma saranno prestate dall'artista per il periodo dell'esposizione - 6 mesi), saranno installate nel patio.

Resta comunque inteso che è a carico dell'Artista il trasporto e la consegna dell'opera presso l'Antiquarium di Boscoreale, sito in Boscoreale, Viale di Villa Regina n. 1.

4.2 Il corrispettivo sarà pagato con le seguenti modalità:

1° parte – Alla consegna del progetto esecutivo del neon – 30%

2° parte – Alla consegna dei files delle fotogravures – 20%

3° parte – Al ricevimento dell'opera finita – 50%

4.3 Il pagamento sarà eseguito previo invio, da parte dell'Artista, del relativo "documento di addebito"/fattura, previa attestazione del buon esito da parte del soggetto preposto dall'Ente committente allo svolgimento delle funzioni di controllo dell'esecuzione del contratto.

La fattura dovrà essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata pa-pompei@pec.cultura.gov.it e dovranno obbligatoriamente indicare il codice C.I.G. relativo all'oggetto del presente contratto.

Articolo 5 –Tracciabilità dei flussi finanziari.

5.1 L'Artista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi della citata normativa l'Artista indica il seguente conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva) alla commessa pubblica:

Bank Coutts & Co 440 Strand London WC2R 0QS Account No. 07908458 Sort Code. 18-00-02 BIC: COUTGB22 IBAN: GB26COUT18000207908458.

5.2 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del contratto.

Articolo 6 – Termini di consegna e penali.

6.1 L'Artista si impegna a consegnare l'opera in edizione definitiva all'Ente committente entro il 30.6.2025

6.2 Il predetto termine è da considerarsi ad ogni effetto perentorio, tuttavia, nell'ipotesi in cui, in corso di realizzazione, si presentino particolari difficoltà di esecuzione o situazioni di forza maggiore, l'Ente committente, su richiesta motivata dell'Artista, potrà concedere proroghe al termine di consegna dell'opera.

6.3 Costituisce in ogni caso "forza maggiore" il verificarsi di un evento o circostanza che impedisca all'Artista A) di adempiere ad una più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, egli provi che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo e B) che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al

momento della conclusione del presente contratto e C) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere da esso evitati o superati.

In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti subiti dall'Artista soddisfino le precedenti condizioni (A) e (B) dovendo l'Artista provare unicamente la sussistenza della condizione (C): guerra, atti di terrorismo, sabotaggio, sanzioni, atti dell'autorità illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia, boicottaggio, sciopero e serrata.

In tali casi l'Artista è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dal momento in cui l'evento inibisce l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali.

Ove l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le conseguenze sopraddette si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l'impedimento o l'evento invocati inibiscano all'Artista l'adempimento degli obblighi contrattuali.

6.4 Per ogni giorno di ritardo, imputabile all'Artista e non concordato tra le parti, rispetto alla data di consegna dell'opera l'Ente committente avrà diritto ad applicare all'Artista una penale pari all' 1,5 per cento dell'importo contrattuale.

6.5 L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'Ente committente al risarcimento di eventuali danni ulteriori subiti a causa dei ritardi.

6.6 La penale di cui al presente articolo è contabilizzata in detrazione in occasione

del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Articolo 7 – Obblighi delle parti

7.1 L'Artista si obbliga a porre in essere tutto quanto necessario a consentire che l'opera d'arte da esso concepita sia concretamente realizzata e poi consegnata all'Ente Committente nel termine pattuito. A tal fine l'Artista si impegna, costituendo obblighi scaturenti dal presente contratto, ad eseguire quanto segue:

- a comunicare tempestivamente all'Ente committente eventuali causa impeditive la consegna dell'opera d'arte;

- a realizzare e predisporre tutto quanto necessario alla installazione dell'opera d'arte da egli concepita;

- a curare e supervisionare, per quanto di propria competenza, tutti gli aspetti del processo di consegna, trasporto e montaggio dell'opera d'arte affinché la stressa venga realizzata secondo la scheda tecnica allegata;

- ad assumere la direzione artistica per il tempo occorrente alla installazione dell'opera;

- a consentire che incaricati dell'Ente committente eseguano tutte le verifiche ed i controlli ritenuti opportuni ed a tenere a disposizione quanto necessario a controllare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali a suo carico;

- ad applicare con scrupolosa osservanza, nei confronti dei soggetti direttamente incaricati in qualità di collaboratori e fornitori per la realizzazione dell'opera, le vigenti norme in materia di legislazione sociale, di assicurazione e previdenza obbligatoria, effettuando tutti i versamenti contributivi ed assistenziali previsti dalla legge, se dovuti, i relativi contratti collettivi di lavoro di categoria e le norme di sicurezza ed igiene del lavoro;

- ad acquisire dai contraenti - nell'ambito dei contratti che andrà eventualmente a stipulare per la realizzazione dell'opera - ogni più ampia dichiarazione liberatoria in merito, dalla quale risulti espressamente, tra l'altro, che essi non avranno nulla a pretendere dall'Ente committente in ordine alla realizzazione e all'utilizzazione dell'opera, con particolare riferimento all'utilizzazione del loro nome e, in generale, delle loro prestazioni rese ai fini della realizzazione dell'opera;

- a manlevare e a tenere indenne l'Ente committente da ogni e qualsivoglia diffida e/o azione e/o contestazione e/o rivendicazione, avanzate a qualsiasi titolo e in qualsiasi sede – sia giudiziaria che stragiudiziaria - dai soggetti di cui sopra e/o da terzi, in relazione al legittimo esercizio da parte dell'Ente committente dei diritti ad esso spettanti in virtù del presente contratto;

- a consegnare, contestualmente all'opera, il certificato PACTA (Protocolli per l'Autenticità, la Cura e la Tutela dell'Arte contemporanea) sottoscritto e compilato in ogni sua parte, anche ai fini della identificazione dell'opera e della certificazione di autenticità della stessa.

7.2 L'Artista garantisce all'Ente committente, anche agli effetti dell'articolo 1483 e seguenti del codice civile italiano, di avere la piena disponibilità dei diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico sull'opera che lo legittimano a disporne e che l'opera deve riconoscersi come sua esclusiva creazione;

7.3 L'Artista garantisce all'Ente committente l'insussistenza di pretese di terzi, a qualsiasi titolo formulate, riguardo ai diritti acquisiti per la realizzazione dell'opera, assicurandone il pacifico godimento e, comunque, obbligandosi ad assumere in proprio ogni responsabilità riguardo a pretese di terzi a qualunque titolo formulate ed anche di carattere economico, con particolare riferimento a contestazioni anche azionate in via giudiziaria con obbligo di manleva in favore dell'Ente committente.

7.4 L'Artista garantisce che l'opera d'arte sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o che diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

7.5 Le condizioni di attivazione, esposizione, conservazione e manutenzione dell'opera saranno definite nel certificato PACTA rilasciato dall'Artista che, quale documento integrante il presente contratto, le Parti si obbligano sin da ora a rispettare.

Art. 8. Proprietà dell'opera e relativi diritti di utilizzazione

8.1 Ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e per effetto del presente contratto, l'Ente committente acquisisce i diritti d'autore sull'opera divenendone, pertanto, pieno ed esclusivo proprietario con piena facoltà, per l'intero e per ogni sua singola parte, di cessione/concessione e ogni più ampio diritto di pubblicazione, utilizzazione economica, diffusione al pubblico, riproduzione, esposizione e prestito.

8.2 L'Artista cede, pertanto, all'Ente committente, rientrandovi nel corrispettivo pattuito, ogni e qualsivoglia diritto di utilizzazione e sfruttamento economico ad esso spettante sull'opera e, in particolare:

- il diritto di riproduzione ed esposizione al pubblico e di pubblica consultazione;

- il diritto di prestito dell'opera a privati e/o enti e/o istituzioni selezionati dallo stesso Ente committente;

- il diritto di pubblicare le immagini estrapolate dall'opera su libri, giornali, riviste, cataloghi, depliant, brochure, anche per finalità promozionali, ovvero in raccolte;

- il diritto di diffusione e comunicazione al pubblico attraverso qualsiasi canale ad oggi esistente, o di futura invenzione, ivi compresa la rete internet, e senza limitazione di spazio, tempo, lingua, finalità, modalità di utilizzazione o di altro genere;

- il diritto a realizzare exhibition copy, dichiarate come tale in esposizione, per ragioni

espositive.

8.3 l'Ente committente potrà disporre ed usufruire dell'opera a neon e delle foto in maniera indipendente.

8.4 l'Ente Committente, a titolo di informativa, si impegna ad informare l'Artista degli eventi e delle iniziative istituzionali che coinvolgeranno l'opera, anche al fine di permetterle l'aggiornamento del proprio CV e l'inclusione dei suddetti eventi e iniziative negli apparati scientifici delle sue future pubblicazioni.

8.5 L'Artista, per parte sua e fatti salvi i diritti spettanti all'Ente committente meglio descritti nel precedente art. 3 e nel presente,

(i) conserva il diritto di utilizzare l'immagine dell'opera al solo fine di far conoscere, promuovere e perpetuare la propria creatività artistica;

(ii) conserva il diritto di menzionare la collaborazione con l'Ente committente nell'ambito di pubblicazioni, citazioni, materiale stampato e esposizioni.

8.6 Le Parti si impegnano a menzionare l'opera con la dicitura indicata nel certificato PACTA ed in particolare con la seguente didascalia:

"*Ceryth Wyn Evans*

Pompei Threnody

2025"

Pompeii Commitment. Archaeological Matters (Collectio)".

Le parti convengono che sarà possibile citare e ringraziare (nelle didascalie, nel colophon di progetto e in ogni altra modalità di presentazione dell'opera medesima) gli eventuali enti pubblici italiani e stranieri che collaboreranno all'organizzazione dell'opera, eventuali soggetti che abbiano finanziato la realizzazione dell'opera mediante Artbonus o nelle forme previste dalla normativa in materia di sponsorizzazioni agli enti pubblici, nonché le persone fisiche che abbiano dato

supporto all'artista nella realizzazione dell'opera filmica mediante la menzione del loro nome, cognome ed ente di appartenenza.

Non potranno essere inseriti loghi o marchi di imprese o enti privati che non abbiano finanziato la realizzazione dell'opera mediante le forme suddette.

I diritti sul titolo dell'opera, in quanto elemento identificativo, spettano all'Artista ai sensi della legge n. 633/1941.

Articolo 9 – Riprese all'interno del sito archeologico. Autorizzazioni, obblighi e responsabilità dell'Artista.

9.1 Al fine di consentire all'Ente committente ogni valutazione sulla compatibilità delle operazioni di ripresa da svolgersi all'interno dell'aree archeologiche con le esigenze di tutela, pubblica fruizione e sicurezza, decoro dei siti e dei beni culturali di sua pertinenza, e sul numero degli addetti alla vigilanza da destinare, l'Artista si impegna a indicare all'Ente committente, con ragionevole anticipo rispetto alle riprese fotografiche, un calendario di massima delle riprese contenente l'indicazione dei giorni, degli spazi individuati, delle attrezzature generali e del personale coinvolto nelle stesse.

9.2 La esecuzione delle riprese è, comunque, condizionata al preventivo rilascio da parte dell'Ente committente di specifica autorizzazione, e subordinata alle eventuali prescrizioni in essa contenute.

Tale autorizzazione sarà concessa a titolo gratuito, abiliterà anche i fornitori ed i collaboratori dell'Artista e non potrà essere negata senza ragionevole motivazione.

E' obbligo dell'Artista comunicare tempestivamente all'Ente eventuali modifiche di quanto già oggetto di preventiva autorizzazione.

9.3 E' fatto divieto, per chiunque partecipi alla realizzazione dell'opera, di utilizzare riprese/immagini filmate/fotografiche acquisite all'interno delle aree archeologiche

durante le attività di sopralluogo e di ripresa per scopi diversi da quelli di realizzazione dell'opera, fatto salvo il diritto dell'Artista di utilizzarle al solo fine di far conoscere, promuovere e perpetuare la propria creatività artistica. Ogni utilizzo delle stesse che non sia strettamente finalizzato alle attività di ricerca, progettazione e realizzazione dell'opera, o della sua successiva promozione da parte dell'Artista deve essere, pertanto, preventivamente autorizzato dall'Ente committente.

9.4 L'Artista si obbliga a risarcire l'Ente committente per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dell'Amministrazione e che siano imputabili direttamente a sé medesimo, e/o ai suoi collaboratori, e/o a chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, alla realizzazione dell'opera.

9.5 L'Artista si obbliga a manlevare l'Ente committente da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dalla esecuzione dell'opera d'arte e/o da materiali e/o da attrezzature impiegate, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi del Parco archeologico interessati dalle riprese.

9.6 L'Artista, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare l'Ente committente da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti e/o collaboratori e/o fornitori dell'Artista e/o da chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, alla realizzazione dell'opera a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dall'Ente committente.

Articolo 10 Cessione del Contratto e cessione dei crediti.

A pena di nullità, è fatto assoluto divieto all'Artista di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e/o di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni

oggetto del medesimo. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, l'Ente committente si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni consequenziali.

Articolo 11 – Risoluzione.

11.1 l'Ente committente, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023, potrà risolvere il contratto all'avverarsi di una delle condizioni previste dal medesimo articolo.

11.2 L'Ente committente ha, altresì, diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora venga accertato un grave inadempimento dell'Artista o il sopravvenuto difetto del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 94 D.lgs. 36/2023.

Articolo 12 - Clausola risolutiva espressa - Verifiche e Protocollo antimafia.

12.1 Il presente contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del codice civile nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante la sussistenza, a carico dell'Artista, di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.

12.2 L'Artista dichiara di essere a conoscenza del contenuto del "Protocollo di Legalità" sottoscritto tra l'Amministrazione e l'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli in data 5 novembre 2007, allegato al presente contratto, e si obbliga ad attenersi all'osservanza dei principi e delle norme in materia di misure contro la delinquenza mafiosa ivi richiamati, ove compatibili con i successivi interventi normativi.

In caso di violazione dei principi del "Protocollo" su menzionato l'Ente committente potrà risolvere il presente rapporto contrattuale con risarcimento dei danni anche alla immagine ed onorabilità dell'Amministrazione.

Articolo 13 – Riservatezza e trattamento dei dati personali.

13.1 Ciascuna delle parti si impegna a non divulgare, riprodurre, pubblicare o comunicare in alcun modo a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, ogni tipo di informazione concernente l'altra parte di cui verrà a conoscenza in esecuzione del contratto. A tale fine, le parti si impegnano a proteggere le informazioni e ad usare tutta la dovuta diligenza al fine di impedirne l'uso non autorizzato.

13.2 Le parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation GDPR), di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente contratto.

13.3 Le parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 14 – Comunicazioni.

L'Artista dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente contratto al seguente indirizzo di posta elettronica cerith@cwevans.net

Articolo 15 – Foro esclusivo.

Per le controversie che possono insorgere in merito all'interpretazione od esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto le parti riconoscono

quale foro esclusivo competente quello del Tribunale di Napoli.

Articolo 16 – Spese contrattuali, imposte, tasse.

Sono a carico dell'Artista senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri dovuti per l'ottenimento di tutte le licenze e le autorizzazioni direttamente o indirettamente connesse alla realizzazione dell'opera d'arte.

Articolo 17 – Disposizioni finali

17.1 Qualsiasi modifica, aggiunta o integrazione al presente contratto potrà avvenire soltanto per iscritto e con sottoscrizione di entrambe le parti. Resta ferma la non modificabilità per atto unilaterale del certificato PACTA che sarà rilasciato dall'Artista.

17.2 L'eventuale nullità di una o più clausole del presente contratto non incide sulla validità del contratto nel suo complesso, manifestando le parti, preventivamente, l'interesse alla conclusione dello stesso, pur in assenza delle clausole dichiarate eventualmente nulle.

17.3 Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato liberamente negoziato e che pertanto ciascuna singola clausola è stata fatta oggetto di espressa negoziazione tra le medesime, non trovando applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e ss. del codice civile italiano.

17.4 L'Artista dichiara di sottoscrivere il presente contratto previa lettura e traduzione di un interprete di propria fiducia e di avere quindi piena conoscenza del suo contenuto e di accettarne tutte le condizioni.

The Artist declares to sign this contract after reading and translating it by a trusted interpreter and therefore to have full knowledge of its contents and to accept all the conditions.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Ente Comittente L'Artista

Il Direttore Generale

Cerith Wyn Evans

Firmato digitalmente da
GABRIEL JOHANNES
ZUCHTRIEGEL
C: IT
O: MINISTERO DELLA CULTURA